



ZURIGO

Allegato no. 1 a pol. 268/A/3705

CONDIZIONI PARTICOLARI  
INFORTUNI

1) A modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia vale esclusivamente per gli infortuni occorsi alle persone identificate in polizza ai termini dell'articolo no. 2 che segue (acquirenti di biciclette in genere presso il Contraente), durante l'uso personale del ciclo, escluso le partecipazioni ad ogni attività agonistica, ma comprese quelle di carattere amatoriale. Ogni persona si intenderà assicurata per le seguenti somme: Euro 10.330 in caso di Morte e Euro 15.595 in caso di Invalidità Permanente.

2) Agli effetti dell'operatività della garanzia assicurativa é essenziale che venga notificato alla Compagnia il rilascio del certificato di Assicurazione, che verrà emesso a favore del beneficiario della garanzia stessa (Assicurato). La notifica dovrà avvenire a mezzo TELEFAX, utilizzando lo schema di cui al modulo in allegato. Le comunicazioni alla Compagnia potranno avvenire anche periodicamente e dovranno essere riepilogative delle applicazioni avvenute durante il periodo. Successivamente il Contraente dovrà inviare presso la sede della B. & C. INSURANCE gli esemplari di spettanza della Compagnia e dell'Agenzia del "Certificato di Assicurazione" già concordato, debitamente compilati in ogni parte, pena l'inefficacia della copertura assicurativa. In ogni caso la garanzia decorrerà dalle ore 24,00 del giorno di acquisto dell'attrezzo e cesserà automaticamente dopo un anno dalla decorrenza della garanzia stessa. A tal fine farà fede lo scontrino fiscale rilasciato dal Contraente.

3) Il premio annuo lordo per ogni bicicletta venduta è pattuito in Euro 2,08 mentre la somma dovuta alla Compagnia a titolo di premio minimo annuo, in nessun caso potrà essere inferiore a Euro 2.080 al lordo delle imposte governative; detto premio si intende convenuto per un numero di applicazioni non superiore alle 1.000 unità. Il premio anticipato dal Contraente alla firma della presente polizza, si intende invece afferente al 30% delle applicazioni minime convenute, corrispondenti ad un premio lordo di Euro 624 e dovrà intendersi salvo conguaglio; infatti entro il 30/06 di ogni anno, la Compagnia oltre ad incassare la differenza attiva risultante tra il premio anticipato alla firma ed il premio minimo sopra indicato provvederà altresì a regolare ed incassare anche le eventuali eccedenze, in funzione delle comunicazioni pervenute, emettendo un'apposita appendice. Le differenze attive che dovessero risultare dovranno essere pagate dal Contraente, nei 15 giorni successivi, alla presentazione della regolazione stessa. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Compagnia può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene

considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. A contratto scaduto se il Contraente non ha adempiuto agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

4) A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione per il caso di Invalidità Permanente, è convenuto una franchigia assoluta del 5%, pertanto l'indennità sull'eventuale infortunio, verrà corrisposta solo sulla parte eccedente la franchigia stessa.

5) Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità di cui i singoli assicurati fossero affetti, con l'intesa che, in caso di sinistro la Compagnia terrà conto, in fase di liquidazione, delle preesistenti infermità, mutilazioni e difetti fisici calcolando e riconoscendo soltanto il danno direttamente causato dall'infortunio.

6) Le denunce di sinistro dovranno essere notificate per raccomandata alla B. & C. INSURANCE - Servizi di Consulenza Assicurativa - Via Cipro n. 4/V - 00136 ROMA ed effettuate dall'Assicurato entro tre giorni dall'evento o dal giorno in cui l'Assicurato stesso ne sia venuto a conoscenza, allegando tutta la documentazione probatoria in suo possesso.

7) Si conviene tra le parti che in caso di annullamento della polizza Furto no. 268/A/3706 e/o della polizza di Responsabilità Civile, no. 268/A/3704 la garanzia prestata con il presente contratto si intenderà automaticamente cessata, con effetto dalla data di annullamento di una delle precitate polizze.

8) Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni particolari, che formano parte integrante del contratto, valgono le Condizioni Generali di Assicurazione e le disposizioni di legge in materia.

F E R M O I L R E S T O

LA COMPAGNIA

ZURIGO  
ASSICURAZIONI

Emesso in Roma, il 05/10/2001

IL CONTRAENTE

SPORTLER SPA

bikeinf